

TI_GERICHTE 12.2007.36 vom 7. September 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2007.36

FR: TI_GERICHTE 12.2007.36 du 7 septembre 2007

IT: TI_GERICHTE 12.2007.36 del 7 settembre 2007

Regeste

Contratto di assicurazione, prescrizione delle pretese, non abuso di diritto della compagnia assicuratrice

Erwägungen

E. 1

Nella fattispecie il Segretario assessore ha respinto la petizione, ritenendo prescritta la pretesa dell'attore. Egli ha rilevato che il momento dell'esigibilità del credito non è decisivo per la prescrizione della pretesa assicurativa, poiché giusta l'art. 28 delle Condizioni generali di assicurazione (in seguito CGA) applicabili, le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione, conformemente all'art. 46 LCA. In assenza di atti interruttivi della prescrizione, il Segretario assessore ha pertanto constatato l'intervenuta prescrizione della pretesa assicurativa e ha respinto la petizione.

E. 2

L'appellante contesta la conclusione alla quale è giunto il Segretario assessore. Egli sostiene che il termine di prescrizione non è ancora giunto a scadenza, visto che l'esigibilità convenzionale delle pretese si è verificata solo dopo la chiusura della procedura penale, terminata il 26 marzo 2003. L'attore afferma che le parti hanno derogato, con la sottoscrizione delle CGA, al sistema legale dell'art. 46 LCA, poiché l'art. 25 CGA prevede l'inesigibilità del credito fintanto che sussistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento e se in seguito al sinistro viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e la procedura contro lo stipulante non è terminata (doc. B). Ne deriva, prosegue l'appellante, che il termine di prescrizione non ha potuto prendere avvio prima del 26 marzo 2003, data della sentenza assolutoria della Pretura penale.

E. 3

Giusta l'art. 46 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. La norma è applicabile sia ai crediti dell'assicuratore nei confronti dello stipulante, sia ai crediti di quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore, in particolare per quel che concerne le prestazioni assicurative. Determinante è in ogni caso che il credito si fondi sul contratto di assicurazione e non solo che sia in un rapporto di correlazione con lo stesso (Graber , in: Basler Kommentar VVG, Basel 2001, n. 3 ad art. 46 LCA). In deroga a quanto prescrive l'art. 130 cpv. 1 CO, il termine di prescrizione nell'ambito del contratto di assicurazione inizia a decorrere non con l'esigibilità del credito, ma già dal momento in cui si verifica il fatto su cui è fondata l'obbligazione (Graber , op. cit., n. 5 ad art. 46). Per quanto riguarda invece la durata del termine, in particolare la sospensione e l'interruzione della prescrizione, il diritto

assicurativo rinvia alle norme generali degli art. 132 a 142 CO (Graber , op. cit., n. 22 ad art. 46).

E. 4

Non è qui contestato che il credito in esame si fonda direttamente sul contratto assicurativo agli atti (doc. B). Come ammette del resto l'appellante, la regola generale dell'art. 130 cpv. 1 CO, secondo la quale la prescrizione comincia quando il credito è esigibile, non si applica alle pretese fondate sul contratto di assicurazione, per le quali è decisivo l'art. 46 LCA (DTF 127 III 268, 272). Né si ravvisa in concreto una deroga convenzionale all'art. 46 LCA, contrariamente a quanto ritiene l'attore. L'art. 25 CGA, infatti, disciplina l'esigibilità della pretesa assicurativa e nulla dice sulla prescrizione, regolata invece dall'art. 28 CGA. Quest'ultima norma prescrive che le "pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione". Lungi dal derogare all'art. 46 LCA, quindi, l'art. 28 CGA ne riprende il testo come norma contrattuale. Il termine di prescrizione è dunque iniziato a decorrere il 30 agosto 2000, data alla quale è avvenuto il furto assicurato, ed è giunto a scadenza il 31 agosto 2002.

E. 5

Secondo l'appellante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è costitutiva di abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, avendo la compagnia di assicurazione procrastinato il pagamento di quanto dovuto, avviato una procedura penale infondata nei confronti dell'assicurato e fatto credere a quest'ultimo che la pratica veniva esaminata con la continua richiesta di nuova documentazione. A torto. L'assicurato ha inviato alla compagnia di assicurazione il formulario di annuncio del sinistro verosimilmente nel settembre 2000 (doc. D) e ha sollecitato più volte l'evasione della pratica nella prima metà del 2001 (doc. G, H, I, E) ottenendo risposte interlocutorie (doc. F, J, K). Anche se si ammettesse che con le reiterate lettere di richiesta di nuova documentazione la convenuta abbia indotto l'attore a credere che stesse esaminando l'entità del danno, non si può oggettivamente ritenere che tale comportamento lo abbia indotto a non interrompere la prescrizione nel termine di legge. La convenuta ha sporto il 23 maggio 2001 denuncia penale al Ministero pubblico per il reato di tentata truffa contro l'assicurato (doc. L), che è stato interrogato presso il Commissariato della Polizia cantonale il 28 settembre 2001 in relazione a tale denuncia (allegato 10 al rapporto 19 ottobre 2001, incarto richiamato dal Ministero pubblico DAP 2939/2002). Al più tardi il 28 settembre 2001, dunque, l'attore ha saputo che la controparte metteva in dubbio la sua pretesa fondata sul contratto di assicurazione. Dalla data del furto erano allora trascorsi 13 mesi e rimanevano ancora 11 mesi prima della scadenza del termine di prescrizione di cui all'art. 46 LCA. In questi 11 mesi l'assicurato avrebbe potuto interrompere la prescrizione con uno degli atti previsti dall'art. 135 CO, ciò che non risulta avere fatto. L'attore ha avviato un'azione giudiziaria solo il 2 luglio 2003 (inc. OA.2003.709), ben oltre la scadenza del termine di prescrizione, intervenuta il 1° settembre 2002. Ne deriva che l'appello, infondato, deve essere respinto.

E. 6

La tassa di giustizia e le spese, calcolate su un valore litigioso di fr. 42'960.20, seguono l'integrale soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili di appello. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la LTG, dichiara e pronuncia : 1. L'appello 5 febbraio 2007 di AP 1 è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.- b) spese

fr. 50.- fr. 500.- già anticipato dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1'800.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.